



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Prima Civile

N. 6/2022

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore, a scioglimento della riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

I sigg. BRUNO DUSE (C.F. DSUBRN71E15L736U) e SARA NADALINI (C.F. NDLSRA73P59C388I) hanno depositato proposta di piano familiare del consumatore secondo la previsione di cui alla L. 3/12.

Detto piano è stato corredato dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 9, co. 3 bis, L. 3/12.

E' stata quindi fissata udienza ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/12 all'esito della quale è stata assunta la riserva in oggetto.

Va valutato, innanzitutto, se i ricorrenti rientrano nell'ambito oggettivo di applicabilità della disciplina di cui alla L. 3/12.

A tal fine, è necessario stabilire se gli istanti si trovino in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6, co. 2, lett. a) L. 3/12 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

I ricorrenti dispongono di un immobile di proprietà comune, valutato nella perizia di stima in atti in circa € 80.000, e di redditi da lavoro dipendente con i quali provvedono al proprio mantenimento. Nello specifico, il sig. Duse percepisce attualmente una retribuzione media mensile pari ad € 1.500 mentre la signora Nadalini guadagna circa € 1.800 netti al mese.

Per contro, venendo al passivo, i ricorrenti sono gravati da un'esposizione debitoria di natura privata complessivamente ammontante a circa € 320.000 per il sig. Duse e a circa € 290.000,00 per la sig.ra Nadalini (cfr. anche relazione dell'OCC, pagg. 11 ss).

Deve quindi ritenersi che i ricorrenti si trovino in una situazione di irreversibile e definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, posto che, con il loro



stipendio ed i beni a loro disposizione, ivi compresa la casa familiare, non sono in grado di onorare i debiti maturati e già scaduti.

Si tratta, a questo punto, di valutare se i sigg.ri Duse e Nadalini presentino i requisiti richiesti sotto il profilo soggettivo dall'art. 6 L. 3/12 e, in particolare, se i medesimi rientrino nella nozione di consumatore.

L'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 definisce consumatore quella persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito che la nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla L. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016).

Nella fattispecie in esame, le cause dell'indebitamento sono ricondotte alle difficoltà incorse nell'onorare il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare: entrambi i ricorrenti hanno quindi contratto obbligazioni per motivi estranei allo svolgimento di una attività imprenditoriale ovvero professionale, mai svolta dalla signora Nadalini, la quale ha sempre svolto attività di lavoro subordinato, e cessata già nel 2012 dal sig. Duse. Entrambi, pertanto, sono legittimati ad accedere allo strumento del piano del consumatore.

Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7, co. 2, L. 3/2012, entrambi non sono sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quella in esame.

I medesimi, inoltre, non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dalla l. 3/2012 o, meglio, i precedenti ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per l'effetto, nonostante il disposto dell'art. 7, c. 2 lett. b), che letteralmente preclude un



nuovo ricorso prima del decorso del termine di 5 anni - i ricorrenti possono presentare una nuova domanda anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30534 del 26/11/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27301 del 16/09/2022).

I ricorrenti, inoltre, non hanno subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/12.

Inoltre, con l'ausilio dell'OCC, hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire nel suo complesso la sua situazione economica e patrimoniale.

Venendo, poi, al contenuto del piano del consumatore, i signori Duse e Nadalini propongono di conservare la casa adibita a residenza familiare e di mettere a disposizione dei creditori il suo controvalore in denaro.

Al riguardo evidenziano come l'immobile, del valore stimato di € 80.000, si trova in una zona periferica ed isolata nel Comune di Meolo, loc. Marteggia, in aperta campagna, lontana dai centri abitati e priva della possibilità di comodi servizi di ogni tipo, irraggiungibile con i mezzi pubblici. Inoltre, si tratta di immobile realizzato con finiture economiche, ormai datato (edificazione del 1995), che richiede interventi di manutenzione non irrilevanti (tra i quali l'impermeabilizzazione della terrazza e del tetto, a fronte della presenza di infiltrazioni) e interventi di messa a norma.

Tenuto dei costi e dei ribassi verosimili nell'ipotesi di vendita forzata in sede di esecuzione immobiliare, propongono quindi il versamento della somma complessiva di € 45.000, da suddividersi per la quota di € 22.500 ciascuno.

Di poco o nessun valore invece la mobilia, che viene parimenti conservata dai debitori ed esclusa dal piano, con riconoscimento in favore dei creditori del controvalore stimato in € 1.600.

Parimenti si chiede l'esclusione dal piano dei due autoveicoli intestati alla sig.ra Nadalini, Renault Clio immatricolata nel 2004 (al 30.06.2022 Km 125.000 circa) e Toyota Auris immatricolata nel 2014 (al 30/06/2022 Km 125.000 circa) indispensabili per recarsi al lavoro e per le necessità della famiglia, stante l'isolamento dell'abitazione.

Il fabbisogno netto mensile del nucleo familiare è stato stimato in € 2.428,33 e si evidenzia come il medesimo sia stato determinato in misura inferiore agli indici ISTAT di riferimento.



La proposta, quindi, prevede la conservazione dell'immobile e la contrazione di finanziamento per il suo controvalore di € 45.000 da sottoscrivere dalla sola signora Nadalini, agevolata in tal senso quale dipendente pubblico, con un'operazione di cessione del doppio quinto (cessione del quinto + delega di pagamento) che comporterà per lei l'esborso di una rata di € 600 circa al mese.

La somma rinveniente dal finanziamento, erogata dalla finanziaria alla sig.ra Nadalini sarà quindi messa a disposizione anche dei creditori del marito per la quota del 50%.

I ricorrenti, inoltre, si sono resi disponibili a utilizzare i loro redditi futuri per la quota differenziale rispetto alle spese del nucleo familiare, fino alla concorrenza di complessivi € 4.200 ciascuno, oltre ad € 800 per il mobilio.

Il piano, così descritto, appare meritevole di omologa.

Dalla esposizione della situazione personale dei signori Duse e Nadalini emerge come gli stessi non abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento mediante ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali in quanto l'attuale esposizione debitoria trova origine nelle difficoltà lavorative in cui si è trovato il signor Duse quando svolgeva attività di imprenditore individuale, tali da non consentire alla famiglia di onorare il mutuo contratto per la casa familiare. Per questi motivi, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto ai proponenti.

Infine, si ritiene che possa essere espresso anche un giudizio di fattibilità del piano in quanto la soluzione oggi proposta appare migliorativa per i creditori rispetto a quella proposta in occasione della precedente procedura: mentre allora si proponeva un pagamento basato sui redditi futuri ricorrenti, oggi, invece, si propone un pagamento immediato reso possibile dal citato finanziamento, oltre all'apporto di ulteriori somme messe a disposizione dai ricorrenti.

Quanto alla fattibilità del piano, tenuto conto dell'età e del lavoro svolto dalla signora Nadalini quale dipendente pubblica, appare poi verosimile che la stessa mantenga l'occupazione quantomeno per il tempo necessario alla restituzione del finanziamento.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 bis L. 3/12.

Per tutto quanto sopra detto, il piano del consumatore familiare deve essere omologato.

Si procede alla nomina di un liquidatore, stante la complessità degli adempimenti connessi al piano, confermandosi il professionista già incaricato dall'OCC.

Rimane fermo che ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive



individuali e che i creditori con causa o con titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 *bis* L. 3/12,

1) omologa il piano familiare per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da BRUNO DUSE (C.F. DSUBRN71E15L736U) e SARA NADALINI (C.F. NDLSRA73P59C388I);

2) nomina quale liquidatore il dott. DARIO SEMENZATO;

3) informa che, ex art. 12 ter L. 3/12, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che i creditori con causa o con titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

2) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi.

Venezia, 19.05.2023

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore

Provvedimento redatto in data odierna a causa di persistente malfunzionamento del sistema informatico che ha reso al Giudice indisponibile l'accesso al fascicolo.

